

**CASTA DIVA GROUP S.P.A.
SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA LOMAZZO, N. 34
CAPITALE SOCIALE EURO 9.785.898,50 i.v.
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA
BRIANZA LODI E C.F. N. 13085870155
R.E.A. DI MILANO N. 1614352 - PARTITA IVA 03076890965**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA DI CUI ALL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.**

in prima e unica convocazione

per il giorno 22 dicembre 2023, alle ore 11.30 in Milano via Metastasio n. 5

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI
CASTA DIVA GROUP S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("Società") è convocata in sede straordinaria e ordinaria, in prima e unica convocazione, per il giorno 22 dicembre 2023, alle ore 11.30 in Milano via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR Notai, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

Modifiche allo statuto finalizzate (i) all'ottenimento dello status di Società Benefit, con conseguente modifica degli articoli 3 e 28 dello statuto sociale ed inserimento dell'art 3 bis; (ii) a consentire la possibilità di tenere le riunioni degli organi sociali esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, con conseguente modifica degli articoli 14, 16 e 22 dello statuto sociale

Parte ordinaria

- 1) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Rideterminazione degli emolumenti dei consiglieri. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

MODIFICHE ALLO STATUTO FINALIZZATE (I) ALL'OTTENIMENTO DELLO STATUS DI SOCIETÀ BENEFIT, CON CONSEGUENTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 28 DELLO STATUTO SOCIALE ED INSERIMENTO DELL'ART 3 BIS; (II) A CONSENTIRE LA POSSIBILITÀ DI TENERE LE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI ESCLUSIVAMENTE CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE, CON CONSEGUENTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 14, 16 E 22 DELLO STATUTO SOCIALE

Signori Azionisti,

in relazione al **primo e unico punto** della parte straordinaria all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria e ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group S.p.A. ("**Casta Diva**" o "**Società**") Vi ha convocati per l'esame e l'approvazione della proposta di modificare lo statuto sociale finalizzata (i) all'ottenimento dello status di società benefit, con conseguente modifica degli articoli 3 e 28 dello statuto sociale ed inserimento dell'art 3 bis nonché (ii) a consentire la possibilità di tenere le riunioni degli organi sociali esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, con conseguente modifica degli articoli 14, 16 e 22 dello statuto sociale

OTTENIMENTO DELLO STATUS DI SOCIETÀ BENEFIT E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 28 DELLO STATUTO SOCIALE E INSERIMENTO DELL'ART 3 BIS

Nel 2016 è stata introdotta nell'ordinamento italiano dalla Legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) la disciplina delle "società benefit". In particolare, lo status di "società benefit" identifica quelle imprese a duplice finalità, che intendono quindi perseguire, oltre al profitto, anche l'obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale all'interno del quale operano, introducendo un nuovo modo di fare impresa. Lo *status* di "società benefit" rappresenta per gli imprenditori, per i manager e gli azionisti della società uno stimolo al coniugare la finalità del profitto con le finalità di beneficio comune che la società intenda perseguire.

La sopra citata disciplina identifica nelle "società benefit" le società "*che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*".

In Italia sono numerose le società che hanno deciso di adottare lo *status* di "società benefit" e di proteggere la loro vocazione e ufficializzare l'impegno delle loro organizzazioni nel perseguire precisi obiettivi di bene comune.

In qualità di società *benefit* la Società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La Società, nell'esercizio dell'attività di cui all'oggetto sociale, intende perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:

- costruire una cultura aziendale che valorizzi l'inclusione e i talenti dei singoli per lo sviluppo del pieno potenziale delle persone;
- innovare tramite la digitalizzazione anche al fine di generare impatto ambientale positivo favorendo un'evoluzione progressiva del modello di business della società in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.

MODIFICHE DELL'OGGETTO SOCIALE

Si segnala, quindi, che l'assemblea degli azionisti è stata convocata per approvare le modifiche all'oggetto sociale e l'aggiunta dell'art. 3 bis e 28 come di seguito illustrate, in coerenza con l'ampliamento dell'attività di *business* della Società.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ARTICOLO 3) OGGETTO	ARTICOLO 3) OGGETTO
<p>La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ideazione, creazione, produzione, programmazione e distribuzione di prodotti della cinematografia, televisione, fotografia, editoria, cartolibreria, discografia, teatro, scenografia, informatica, prodotti multimediali, prodotti per il tempo libero, la scuola e l'ufficio, commercializzazione di diritti di opere dell'ingegno e dell'immagine, anche per il tramite di satelliti, della rete Internet e di ogni altro mezzo, virtuale e non, di attuale e futura invenzione, nonché lo sfruttamento economico delle anzidette produzioni, in qualsiasi modo e forma; 	<p>La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ideazione, creazione, produzione, programmazione e distribuzione di prodotti della cinematografia, televisione, fotografia, editoria, cartolibreria, discografia, teatro, scenografia, informatica, prodotti multimediali, prodotti per il tempo libero, la scuola e l'ufficio, commercializzazione di diritti di opere dell'ingegno e dell'immagine, anche per il tramite di satelliti, della rete Internet e di ogni altro mezzo, virtuale e non, di attuale e futura invenzione, nonché lo sfruttamento economico delle anzidette produzioni, in qualsiasi modo e forma;

<ul style="list-style-type: none"> - servizi nei settori pubblicitario, promozionale, marketing, diffusione dell'immagine e del suono; - servizi di formazione professionale e di casting; - l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione, il coordinamento ed il controllo creativo, tecnico ed amministrativo di azioni, iniziative e campagne di comunicazione e di sponsorizzazione, atte a veicolare l'immagine di marchi, aziende, prodotti, anche associate ad eventi relativi al tempo libero, allo sport, allo spettacolo, alla cultura, all'ambiente, ai servizi sociali e ai mezzi di informazione; - la consulenza all'attività di sviluppo e al marketing per conto di enti, istituzioni, imprese, organizzazioni di eventi; <ul style="list-style-type: none"> - la creazione, la commercializzazione e l'utilizzazione sotto qualsiasi forma di marchi e personaggi, animati o non, teatrali, cinematografici, televisivi, anche associati ad eventi, o delle licenze relative a detti marchi e personaggi; - la produzione di attività editoriali, audiovisive e multimediali; - la ricerca di sponsor e alleanze commerciali nell'ambito del marketing; - lo studio e la formazione nell'ambito della comunicazione di impresa, ivi compreso il management, della comunicazione di eventi e sponsorizzazioni; - lo svolgimento di ricerche per analizzare e misurare attività di 	<ul style="list-style-type: none"> - servizi nei settori pubblicitario, promozionale, marketing, diffusione dell'immagine e del suono; - servizi di formazione professionale e di casting; - l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione, il coordinamento ed il controllo creativo, tecnico ed amministrativo di azioni, iniziative e campagne di comunicazione e di sponsorizzazione, atte a veicolare l'immagine di marchi, aziende, prodotti, anche associate ad eventi relativi al tempo libero, allo sport, allo spettacolo, alla cultura, all'ambiente, ai servizi sociali e ai mezzi di informazione; - la consulenza all'attività di sviluppo e al marketing per conto di enti, istituzioni, imprese, organizzazioni di eventi; <ul style="list-style-type: none"> - la creazione, la commercializzazione e l'utilizzazione sotto qualsiasi forma di marchi e personaggi, animati o non, teatrali, cinematografici, televisivi, anche associati ad eventi, o delle licenze relative a detti marchi e personaggi; - la produzione di attività editoriali, audiovisive e multimediali; - la ricerca di sponsor e alleanze commerciali nell'ambito del marketing; - lo studio e la formazione nell'ambito della comunicazione di impresa, ivi compreso il management, della comunicazione di eventi e sponsorizzazioni; - lo svolgimento di ricerche per analizzare e misurare attività di comunicazione, eventi e
--	--

<p>comunicazione, eventi e sponsorizzazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione e la commercializzazione di oggetti, prodotti promozionali prodotti di riproduzione scritta, audio e video con qualsiasi tecnologia e gadget; - intrattenimento musicale, teatrale e di qualsiasi genere, spettacoli dal vivo e/o registrati, somministrazione di alimenti e bevande, la progettazione, l'organizzazione, la gestione e la comunicazione di eventi nell'ambito dello spettacolo, della cultura e dello sport e di eventi con finalità di comunicazione, pubblicitarie e commerciali. <p>La società può compiere tutte le operazioni commerciali immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate. La Società potrà inoltre costituire società ed assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società od enti, in Italia o all'estero, nonché prestare alle stesse i servizi usualmente erogati da parte delle holdings alle società partecipate (ivi inclusa la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società del medesimo gruppo), purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà altresì, non nei confronti del pubblico, prestare fideiussioni e garanzie in genere, sia reali sia personali, anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.</p>	<p>sponsorizzazioni; la produzione e la commercializzazione di oggetti, prodotti promozionali prodotti di riproduzione scritta, audio e video con qualsiasi tecnologia e gadget.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - intrattenimento musicale, teatrale e di qualsiasi genere, spettacoli dal vivo e/o registrati, somministrazione di alimenti e bevande, la progettazione, l'organizzazione, la gestione e la comunicazione di eventi nell'ambito dello spettacolo, della cultura e dello sport e di eventi con finalità di comunicazione, pubblicitarie e commerciali. <p>La società può compiere tutte le operazioni commerciali immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate. La Società potrà inoltre costituire società ed assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società od enti, in Italia o all'estero, nonché prestare alle stesse i servizi usualmente erogati da parte delle holdings alle società partecipate (ivi inclusa la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società del medesimo gruppo), purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà altresì, non nei confronti del pubblico, prestare fideiussioni e garanzie in genere, sia reali sia personali, anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>In qualità di Società Benefit la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, beni e attività culturali e sociali,</p>
---	--

	<p>enti e associazioni ed altri portatori di interesse.</p> <p>La società, nell'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti, intende perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costruire una cultura aziendale che valorizzi l'inclusione e i talenti dei singoli per lo sviluppo del pieno potenziale delle persone; - innovare tramite la digitalizzazione anche al fine di generare impatto ambientale positivo favorendo un'evoluzione progressiva del modello di business della società in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.
	ARTICOLO 3 BIS SOCIETÀ BENEFIT
	ARTICOLO 28 DISPOSIZIONI APPLICABILI
	<p>Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società per azioni nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.</p>

DIRITTO DI RECESSO

La proposta modifica statutaria diretta ad ampliare l'oggetto sociale di cui all'articolo 3 dello Statuto non assume rilevanza ai sensi dell'articolo 2437, comma primo, lettera a), del codice civile, posto che l'adozione del modello di società benefit, pur senza modificare le attività dell'oggetto sociale comporta un mero ampliamento delle stesse che se non implicano forme di eterodestinazione dei risultati dell'impresa sociale non comportano, quindi, il diritto di recesso.

MODIFICHE VOLTE A CONSENTIRE LA POSSIBILITÀ DI TENERE LE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI ESCLUSIVAMENTE CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE, CON CONSEGUENTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 14, 16 E 22 DELLO STATUTO SOCIALE

Si segnala, inoltre, che l'assemblea degli azionisti è stata altresì convocata per approvare alcune modifiche volte a consentire la possibilità di tenere le riunioni degli organi sociali esclusivamente con mezzi di telecomunicazione.

A tale proposito si evidenzia come tale modalità faciliti e agevoli la tenuta delle riunioni degli organi sociali. Tale proposta di modifica è, infatti, volta a garantire la massima flessibilità in relazione alle modalità di svolgimento delle predette riunioni.

La proposta di modifica in questione fa anche seguito alla Massima n. 200 del Consiglio Notarile di Milano, che ha espressamente ritenuto legittime *"le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione"*.

In proposito si ritiene, così come evidenziato dal Consiglio Notarile di Milano a commento della Massima sopra citata, che simili clausole statutarie non si pongano in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione, in particolare, delle assemblee, né costituiscano una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

A tal fine si rende necessario apportare le modifiche di seguito illustrate agli articoli 14, 16 e 22 dello statuto sociale.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ARTICOLO 14 INTERVENTO E VOTO	ARTICOLO 14 INTERVENTO E VOTO
La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il voto triplo attribuito alle Azioni a Voto Plurimo si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.	La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il voto triplo attribuito alle Azioni a Voto Plurimo si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega	Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega

<p>scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.</p> <p>L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), le modalità di partecipazione all'assemblea. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p>	<p>scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.</p> <p>L'assemblea, ordinaria e straordinaria si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati che devono rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito devono consentire al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito devono consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito devono consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicate devono essere indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), le modalità di partecipazione all'assemblea. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p>
<p>ARTICOLO 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>ARTICOLO 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque</p>	<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque</p>

<p>altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, nonché dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.</p> <p>Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. All'organo amministrativo è riconosciuta la competenza esclusiva, fatta salva la facoltà del medesimo di sottoporre l'esame alla assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..</p> <p>L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.</p>	<p>altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, nonché dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.</p> <p>Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan.</p> <p>Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. All'organo amministrativo è riconosciuta la competenza esclusiva, fatta salva la facoltà del medesimo di sottoporre l'esame alla assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..</p> <p>L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.</p>
---	---

ARTICOLO 22) COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE	ARTICOLO 22) COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
<p>Il comitato per il controllo sulla gestione è composto da un numero di componenti, nominati dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri muniti dei prescritti requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, pari ad un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione non possono, in ogni caso, essere attribuite deleghe o particolari cariche né svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della società o di società che la controllano o ne sono controllate. Almeno un componente del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il comitato per il controllo sulla gestione elegge, al suo interno, un presidente. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti dalla legge. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione con un componente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni. La perdita da parte di uno o più componenti del comitato per il controllo sulla gestione dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti ne determina la decadenza dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione. In tal caso, ove possibile, il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei predetti</p>	<p>Il comitato per il controllo sulla gestione è composto da un numero di componenti, nominati dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri muniti dei prescritti requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, pari ad un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione non possono, in ogni caso, essere attribuite deleghe o particolari cariche né svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della società o di società che la controllano o ne sono controllate. Almeno un componente del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il comitato per il controllo sulla gestione elegge, al suo interno, un presidente. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti dalla legge. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione con un componente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni. La perdita da parte di uno o più componenti del comitato per il controllo sulla gestione dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti ne determina la decadenza dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione. In tal caso, ove possibile, il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei predetti</p>

requisiti di indipendenza e professionalità; diversamente, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni. Il comitato per il controllo sulla gestione (a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, (b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e (c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo alla tenuta dei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2404, commi 1, 3 e 4, 2405, comma 1, e 2408 c.c. 19. Il comitato per il controllo sulla gestione si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni. Alle riunioni del comitato per il controllo sulla gestione si applica, mutatis mutandis quanto previsto dal presente statuto in materia di riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario,

requisiti di indipendenza e professionalità; diversamente, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni. Il comitato per il controllo sulla gestione (a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, (b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e (c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo alla tenuta dei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2404, commi 1, 3 e 4, 2405, comma 1, e 2408 c.c. 19. Il comitato per il controllo sulla gestione si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni. ~~Alle riunioni del comitato per il controllo sulla gestione si applica, mutatis mutandis quanto previsto dal presente statuto in materia di riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione.~~ **Le riunioni del Comitato di controllo sulla gestione si svolgono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, consentendo che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e (ii) seguano la discussione e (iii) intervengano in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.**

l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

DIRITTO DI RECESSO

Tutte le prospettate modifiche statutarie non integrano fattispecie per le quali è previsto il diritto di recesso da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

*o*o*

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di Casta Diva Group S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società,

delibera

- di modificare gli artt. 3, 14, e 22 dello Statuto e introdurre gli artt. 3 bis e 28 come segue:

art. 3 Oggetto: La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, delle seguenti attività:

- *ideazione, creazione, produzione, programmazione e distribuzione di prodotti della cinematografia, televisione, fotografia, editoria, cartolibreria, discografia, teatro, scenografia, informatica, prodotti multimediali, prodotti per il tempo libero, la scuola e l'ufficio, commercializzazione di diritti di opere dell'ingegno e dell'immagine, anche per il tramite di satelliti, della rete Internet e di ogni altro mezzo, virtuale e non, di attuale e futura invenzione, nonché lo sfruttamento economico delle anzidette produzioni, in qualsiasi modo e forma;*
- *servizi nei settori pubblicitario, promozionale, marketing, diffusione dell'immagine e del suono;*
- *servizi di formazione professionale e di casting;*
- *l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione, il coordinamento ed il controllo creativo, tecnico ed amministrativo di azioni, iniziative e campagne di comunicazione e di sponsorizzazione, atte a veicolare l'immagine di marchi, aziende, prodotti, anche associate ad eventi relativi al tempo libero, allo sport, allo spettacolo, alla cultura, all'ambiente, ai servizi sociali e ai mezzi di informazione;*
- *la consulenza all'attività di sviluppo e al marketing per conto di enti, istituzioni, imprese, organizzazioni di eventi;*
- *la creazione, la commercializzazione e l'utilizzazione sotto qualsiasi forma di marchi e personaggi, animati o non, teatrali, cinematografici, televisivi, anche associati ad eventi, o delle licenze relative a detti marchi e personaggi;*
- *la produzione di attività editoriali, audiovisive e multimediali;*
- *la ricerca di sponsor e alleanze commerciali nell'ambito del marketing;*
- *lo studio e la formazione nell'ambito della comunicazione di impresa, ivi compreso il management, della comunicazione di eventi e sponsorizzazioni;*
- *lo svolgimento di ricerche per analizzare e misurare attività di comunicazione, eventi e sponsorizzazioni;*
- *la produzione e la commercializzazione di oggetti, prodotti promozionali prodotti di riproduzione scritta, audio e video con qualsiasi tecnologia e gadget.;*
- *intrattenimento musicale, teatrale e di qualsiasi genere, spettacoli dal vivo e/o registrati, somministrazione di alimenti e bevande, la progettazione, l'organizzazione, la gestione e la comunicazione di eventi nell'ambito dello spettacolo, della cultura e dello sport e di eventi con finalità di comunicazione, pubblicitarie e commerciali.*

La società può compiere tutte le operazioni commerciali immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate. La Società potrà inoltre costituire società ed assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società od enti, in Italia o all'estero, nonché prestare alle stesse i servizi usualmente erogati da parte delle holdings alle società partecipate (ivi inclusa la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società del medesimo gruppo), purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà altresì, non nei confronti

del pubblico, prestare fidejussioni e garanzie in genere, sia reali sia personali, anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

In qualità di Società Benefit la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La società, nell'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti, intende perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:

- costruire una cultura aziendale che valorizzi l'inclusione e i talenti dei singoli per lo sviluppo del pieno potenziale delle persone;*
- innovare tramite la digitalizzazione anche al fine di generare impatto ambientale positivo favorendo un'evoluzione progressiva del modello di business della società in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.*

Art. 3 bis – Società benefit: "La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art.3 – Oggetto. Il soggetto responsabile è denominato ESG Manager.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che l'ESG Manager dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza."

Art. 28 Disposizioni applicabili: "Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società per azioni nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati."

Art 14 Intervento e voto: "La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il voto triplo attribuito alle Azioni a Voto Plurimo si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge. L'assemblea, ordinaria e straordinaria si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che devono rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare: (a) devono consentire al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) devono consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) devono consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) devono essere indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di

assemblea totalitaria), le modalità di partecipazione all'assemblea. L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge"

Art. 16 Consiglio di Amministrazione: "La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, nonché dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è riconosciuta la competenza esclusiva, fatta salva la facoltà del medesimo di sottoporre l'esame alla assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.. L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri."

Art. 22 Comitato per il controllo sulla gestione: "Il comitato per il controllo sulla gestione è composto da un numero di componenti, nominati dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri muniti dei prescritti requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, pari ad un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione non possono, in ogni caso, essere attribuite deleghe o particolari cariche né svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della società o di società che la controllano o ne sono controllate. Almeno un componente del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il comitato per il controllo sulla gestione elegge, al suo interno, un presidente. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti dalla legge. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione con un componente del consiglio di amministrazione, il

consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni. La perdita da parte di uno o più componenti del comitato per il controllo sulla gestione dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti ne determina la decadenza dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione. In tal caso, ove possibile, il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei predetti requisiti di indipendenza e professionalità; diversamente, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni. Il comitato per il controllo sulla gestione (a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, (b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e (c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo alla tenuta dei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2404, commi 1, 3 e 4, 2405, comma 1, e 2408 c.c. 19 Il comitato per il controllo sulla gestione si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Comitato di controllo sulla gestione si svolgono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, consentendo che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e (ii) seguano la discussione e (iii) intervengano in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione".

Art. 28 Disposizioni applicabili: "Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società per azioni nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati."

- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, ogni potere per eseguire o compiere quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.";*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente.*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli
